


Bird & Bird

# La nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

Le novità legate alla nuova economia  
digitale

*19 novembre 2024*



# La nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi: le novità legate alla nuova economia digitale

*Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva (UE) 2853/2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ("Product Liability Directive" – "PLD"). Le nuove norme tengono conto, in particolare, degli sviluppi legati alle nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale (IA), nonché di nuovi modelli imprenditoriali e nuovi operatori di mercato, quali le piattaforme online. Il quadro normativo introdotto dalla PLD si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.*

\*\*\*

La PLD stabilisce nuove norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno.

La necessità di rivedere la materia della responsabilità per danno da prodotto difettoso nasce, in particolare, dagli sviluppi legati alle nuove tecnologie, a cominciare dall'intelligenza artificiale (IA), ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e alle nuove catene di approvvigionamento globali.

La definizione di "prodotto" è ora più ampia, includendo ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi, e include espressamente l'elettricità, i c.d. *file* per la fabbricazione digitale<sup>1</sup>, le materie prime e il *software*. La direttiva non si applica, però, al *software* libero e *open source* sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale.

Tra le principali novità che tengono conto degli sviluppi tecnologici e della diffusione dei sistemi di IA, la PLD prevede che, nel valutare il carattere difettoso di un prodotto, debbano essere prese in considerazione anche, tra le altre circostanze, gli effetti sul prodotto causati dalla sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio, gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme allo stesso, anche mediante l'interconnessione e i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi eventuali requisiti di *cybersecurity*. Viene, invece, chiarito che un prodotto non è considerato difettoso per il solo fatto che venga immesso sul mercato un prodotto migliore o eventuali aggiornamenti e migliorie dello stesso.

---

<sup>1</sup> Per "*file per la fabbricazione digitale*" si intende una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti.

Per quanto riguarda l'individuazione degli operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi, la PLD si applica, tra gli altri casi, anche alle piattaforme *online* che svolgono di fatto il ruolo di fabbricanti, importatori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica<sup>2</sup> o distributori di prodotti difettosi. Inoltre, le piattaforme *online* che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, possono essere ritenute responsabili anche quando operano come meri intermediari qualora presentino il prodotto o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo<sup>3</sup>.

Quanto agli aspetti legati alla nuova economia circolare, in base alla PLD il soggetto che apporti modifiche sostanziali al prodotto (ad esempio, in caso di ricondizionamento) è considerato responsabile se tali modifiche sono effettuate al di fuori del controllo del fabbricante originario.

La PLD include, inoltre, delle previsioni dirette ad agevolare le persone danneggiate nell'ottenimento del risarcimento del danno da prodotto difettoso.

Viene riconosciuto, ad esempio, a determinate condizioni, un diritto del danneggiato di chiedere la divulgazione di elementi di prova pertinenti a disposizione del fabbricante, da poter utilizzare in procedimenti giudiziari. Gli Stati membri saranno comunque tenuti a prevedere misure specifiche per tutelare i segreti commerciali.

Sotto questo profilo, è altresì prevista un'attenuazione dell'onere della prova in capo al consumatore danneggiato, in particolare quando risulti eccessivamente difficile provare il carattere difettoso del prodotto o l'esistenza del nesso di causalità, a causa della complessità tecnica e scientifica del caso (si pensi, ad esempio, a un'azione avente ad oggetto un sistema di IA).

Le nuove regole introdotte dalla PLD si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Le disposizioni di recepimento della precedente direttiva 85/374/CEE saranno abrogate ma continueranno ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del 9 dicembre 2026.

\*\*\*

Il nostro *team* è a disposizione per fornirVi assistenza sull'impatto pratico che potrebbe avere la nuova normativa sulla ricostruzione della catena di fornitura della Vostra azienda e delle relative responsabilità, in vista del recepimento da parte dell'Italia.

---

<sup>2</sup> I fornitori di servizi di logistica possono essere ritenuti responsabili ove non vi sia alcun importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'UE.

<sup>3</sup> Si tratta dei casi di cui all'art. 6 par. 3 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA).

# Contatti



*Gian Marco Rinaldi*

Counsel

+390230356000  
[gianmarco.rinaldi@twobirds.com](mailto:gianmarco.rinaldi@twobirds.com)



*Marta Breschi*

Associate

+390230356000  
[marta.breschi@twobirds.com](mailto:marta.breschi@twobirds.com)



*Sara Massalongo*

Associate

+390230356000  
[sara.massalongo@twobirds.com](mailto:sara.massalongo@twobirds.com)

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai  
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon  
• Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore  
• Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.